

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

317.

20 LUGLIO 1971

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

FINANZE E TESORO (5^a)

MARTEDÌ 20 LUGLIO 1971

Seduta antimeridiana

Presidenza del Presidente
MARTINELLI

Intervengono il Ministro delle finanze Pretti, il Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Macchiavelli nonché i Sottosegretari di Stato per il tesoro Schietroma e Sinesio.

La seduta ha inizio alle ore 10.

IN SEDE DELIBERANTE

« Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra » (387, 402, 507, 535, 915, 945, 963, 1064, 1205, 1276-B), d'iniziativa dei senatori Avezzano Comes ed altri; Bertone ed altri; Nencioni ed altri; Masciale ed altri; Borsari ed altri; Schietroma; Nencioni ed altri; Bergamasco ed altri; Segnana ed altri; Bernardinetti ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione).

Il senatore Segnana, relatore alla Commissione, illustra le modifiche apportate al disegno di legge dalla Camera dei deputati, osservando che quelle all'articolo 15 ed alla

tabella E sono di natura formale mentre con l'emendamento all'articolo 24 si provvede ad una maggiorazione dello stanziamento preventivato. Il senatore Segnana conclude esprimendo parere favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo modificato dall'altro ramo del Parlamento.

Su richiesta del presidente Martinelli, il sottosegretario Sinesio precisa che la copertura finanziaria del provvedimento è assicurata mediante ricorso al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per il 1971.

Vengono quindi messe ai voti ed approvate le modifiche al quinto comma dell'articolo 15, al primo e secondo comma dell'articolo 24 ed alla tabella E. Viene infine approvato il disegno di legge nel suo complesso.

IN SEDE REFERENTE

« Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria » (1657), approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Prende la parola il sottosegretario Macchiavelli, il quale sottolinea in primo luogo le ragioni che sconsigliano un ulteriore ritardo nell'approvazione della riforma tributaria: si tratta infatti, egli afferma, di un provvedimento che, con il concentrare il prelievo fiscale in quattro imposte dirette ed

una indiretta, provvede ad una concreta razionalizzazione del sistema fiscale italiano e si pone come un efficace freno al fenomeno dell'evasione. Particolarmente risolutiva, a tale ultimo proposito, si rivelerà l'imposta sul valore aggiunto, per la quale pertanto, dichiara il rappresentante del Governo, sono da escludere norme di stralcio intese a dilazionarne l'entrata in vigore. L'approvazione del disegno di legge si rende inoltre necessaria, osserva l'onorevole Macchiavelli, per porre fine al dannoso stato di incertezza nel quale versano i contribuenti e gli operatori economici in particolare.

Dopo aver manifestato la disponibilità del Governo ad accettare modifiche volte a migliorare il contenuto del disegno di legge, purchè non ne alterino la fisionomia generale, il Sottosegretario alle finanze si dichiara contrario all'introduzione di una imposta sul patrimonio, la quale, oltre che presentarsi di difficile attuazione pratica, si rivelerebbe di scarsa redditività per il fisco, mentre ben più incisiva è l'imposta sul reddito delle persone, fisiche e giuridiche. Sottolineata la piena legittimità costituzionale dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, l'oratore afferma che gli ulteriori problemi da essa posti dovranno essere risolti in sede di riforma del diritto delle società per azioni.

Dopo aver difeso la parte del disegno di legge concernente la progressività del sistema fiscale — concretamente realizzata, a suo avviso, in armonia con le disposizioni della Costituzione — il sottosegretario Macchiavelli si dichiara contrario a ritocchi delle aliquote previste per l'imposta sul reddito, i quali, se in aumento, finirebbero per tradursi in un incentivo all'evasione e, in diminuzione, si tradurrebbero in una perdita per l'erario, senza apprezzabile guadagno per i contribuenti minori.

Per quanto riguarda l'imposta sui redditi di impresa e professionali, il rappresentante del Governo ricorda che essa trova la sua funzione nel proposito di discriminare i redditi da lavoro dipendente dai redditi provenienti da lavoro autonomo, alla cui formazione concorrono, sia pure in misura variabile, lavoro e capitale. In proposito, osserva l'oratore, l'esigenza di tutelare il se-

greto professionale deve contemperarsi con la necessità di combattere le evasioni.

L'imposizione indiretta, prosegue il rappresentante del Governo, si basa, nella riforma prospettata, sull'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto, la quale, tra l'altro, abolisce lo stimolo all'evasione mediante mancata fatturazione, sempre presente nell'IGE. La buona riuscita dell'imposta è peraltro subordinata, secondo l'onorevole Macchiavelli, alla sua integrale applicazione, senza la permanenza sia pure transitoria, di precedenti forme di imposizione indiretta, che altro risultato non avrebbero che quello di determinare una lievitazione dei prezzi. Al riguardo il rappresentante del Governo giudica eccessive le preoccupazioni avanzate su un possibile rincaro del costo della vita, in seguito all'introduzione dell'IVA: tale giudizio è avvalorato dall'esperienza di quanto avvenuto in Paesi esteri.

Dopo aver dichiarato che eventuali emendamenti in tema di contabilità per l'esazione dell'imposta potranno essere presi in considerazione dal Governo, il sottosegretario Macchiavelli si pronuncia in senso contrario a possibili ritocchi delle aliquote di imposta e così anche alle proposte di portare a quattro le aliquote previste: nel primo caso, egli spiega, per le rilevanti perdite che ne deriverebbero all'erario, nel secondo poichè si andrebbe contro la tendenza esistente in ambito comunitario a ridurre le aliquote a due soltanto.

Concludendo sull'argomento, il rappresentante del Governo osserva che lo squilibrio esistente tra imposizione diretta ed imposizione indiretta — minore a suo avviso di quanto da molti sostenuto — troverà un suo efficace correttivo nel più ampio ed incisivo prelievo diretto che, con la riforma, sarà possibile realizzare.

Dopo aver affermato di ritenere eccessivi i rilievi avanzati contro il sistema previsto di accertamento da parte dello Stato dei tributi destinati agli enti locali — poichè essi non tengono conto dell'inadeguatezza degli attuali accertamenti operati da detti enti e delle circostanze che in futuro essi saranno ben più incisivi grazie all'istituzione, in sede centrale, dell'anagrafe tributaria —, il sotto-

segretario Macchiavelli, trattando del principio del segreto bancario, ricorda che esso non è contemplato da alcune legislazioni straniere (quella nordamericana, ad esempio) e non può essere regolato se non in modo da evitare che esso costituisca un'agevolazione dell'evasione fiscale; quanto alla Borsa, il rappresentante del Governo, riconoscendo legittime le richieste di coloro che ne chiedono la riforma, afferma che trattasi di problema da risolvere in sede diversa da quella della riforma tributaria. Il sottosegretario Macchiavelli si dice infine contrario alla possibilità di stabilire, con legge regionale, regimi di deroga alla nominatività obbligatoria dei titoli azionari, poichè in tal modo, oltre a concretare iniqui regimi di evasione, si indeboliscono le posizioni italiane in sede comunitaria.

Dopo aver trattato del problema della riforma dell'Amministrazione finanziaria, la quale non può prescindere, a suo avviso, dalla considerazione delle particolari e delicate incombenze che ad essa vengono affidate, il sottosegretario Macchiavelli conclude il proprio intervento affermando che le riforme di struttura chieste dal Paese trovano nella rapida approvazione della riforma tributaria la loro imprescindibile pregiudiziale.

Il seguito del dibattito viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,30.

Seduta pomeridiana

Presidenza del Presidente

MARTINELLI

Intervengono il Ministro delle finanze Pretti ed il Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Macchiavelli.

La seduta ha inizio alle ore 17,50.

IN SEDE REFERENTE

«**Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria**» (1657), approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Prende la parola il Presidente della 1^a Commissione permanente senatore Tesauro, per

illustrare, a nome della Commissione da lui presieduta, il parere sul disegno di legge in esame.

Premesso l'apprezzamento per i principi ispiratori del provvedimento, del quale la 1^a Commissione riconosce la necessità e la urgenza, il senatore Tesauro rileva come, accanto a disposizioni che meritano il massimo consenso, ve ne siano altre che suscitano alcune perplessità.

In particolare, l'oratore pone in evidenza come il disegno di legge manchi di disposizioni specifiche riguardanti la tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi del contribuente in un adeguato sistema di giustizia tributaria. Non mancano altresì — prosegue il senatore Tesauro — alcune discordanze fra le varie disposizioni della legge: ad esempio sembrano in contrasto con il criterio stabilito dal punto 1 dell'articolo 2, con il principio cioè della personalità dell'imposta, sia la disposizione del punto 3 dello stesso articolo, che pone in situazione di sfavore la famiglia legittima unita, in quanto afferma drasticamente il totale cumulo dei redditi familiari, sia le norme riguardanti le detrazioni.

Il senatore Tesauro critica, in particolare, il carattere a suo avviso punitivo della legge nei confronti dei liberi professionisti, specialmente per la parte in cui prevede che la determinazione dei redditi per questi ultimi avvenga in base a scritture contabili. Questa disciplina, fra l'altro, parificando la situazione dei liberi professionisti a quella delle imprese commerciali, sottopone ad identico trattamento situazioni di fatto obiettivamente diverse. Un altro indice di sfavore nei confronti dei professionisti è dato a giudizio dell'oratore da quanto disposto dalle lettere c) e d) del punto 1 dell'articolo 5 in cui le prestazioni da essi effettuate sarebbero parificate a quelle degli artisti. Dopo aver criticato l'applicazione indiscriminata dell'IVA ai redditi derivanti da prestazioni professionali, l'oratore rileva come anche in sede di incontri internazionali sia stata posta in evidenza la necessità che per i redditi derivanti dalle libere professioni l'IVA sia applicata soltanto allorchè le prestazioni professionali si esprimano in atti di partecipazione al processo produttivo.

Il senatore Tesauro prosegue rilevando che il sistema delle sanzioni tributarie si pone in contrasto con quanto il Parlamento viene deliberando in sede di riforma del Codice penale e critica altresì che la delega del Governo in materia sia vaga, generica ed indeterminata. Conclude rimettendosi per le altre considerazioni al parere trasmesso per iscritto dalla 1ª Commissione.

Si passa quindi all'esame degli articoli. Il senatore Antonino Maccarrone propone che l'esame dell'articolo 1 venga accantonato e che la Commissione inizi direttamente la discussione dall'articolo 2, in quanto l'articolo 1 rischia di pregiudicare tutti i criteri informatori della legge quali si vengono ritrovando via via nelle successive disposizioni.

Alla proposta si dichiarano favorevoli i senatori Fortunati e Li Vigni, mentre esprimono qualche perplessità il ministro Preti ed il senatore Belotti, che tuttavia si rimettono alla Commissione.

La proposta di iniziare l'esame dall'articolo 2, accantonando quindi l'articolo 1, è accolta dalla Commissione.

Il senatore Trabucchi illustra quindi ampiamente gli emendamenti da lui presentati all'articolo 2, facendo presente, in particolare, la necessità di una più chiara formulazione del punto 3) dell'articolo 2, e affermando che le modifiche da lui proposte tendono ad apportare quei perfezionamenti di cui il testo della legge indubbiamente abbisogna.

Dopo interventi del senatore Colella il quale, illustrando l'emendamento da lui presentato al punto 3), si associa alle considerazioni fatte in proposito dal senatore Trabucchi, e del senatore Bosso, che mette anch'egli in risalto la necessità di una migliore formulazione delle disposizioni riguardanti il computo cumulativo dei redditi familiari, il senatore Mammucari dà ragione dell'emendamento 2.7, presentato dai senatori Borsari ed altri, con il quale si eleva a cinque milioni di lire il limite fino al quale non si fa luogo al computo cumulativo dei redditi familiari: ciò in quanto, secondo il senatore Mammucari, l'attuale limite previsto dal disegno di legge in esame finirebbe col colpire proprio quelle famiglie di lavoratori che solo ricorrendo all'attività lavo-

rativa di tutti i propri componenti riescono a stento, per la pesante realtà della società italiana, ad avvicinarsi ad un livello di vita dignitoso.

Il senatore Pegoraro svolge quindi gli emendamenti 2.6 e 2.24, sottolineando che solo computando ai fini dell'imposta i redditi aziendali agricoli al netto del lavoro manuale effettivamente prestato, calcolato sulla base delle tariffe sindacali dei lavoratori agricoli, sarà possibile evitare che la già grave situazione in cui versano i coltivatori diretti sia ulteriormente appesantita dalla riforma tributaria.

Le proposte di modifica del Gruppo comunista — prosegue l'oratore — tendono a chiarire che nel caso dei coltivatori diretti il reddito da lavoro è quello decisamente prevalente e che la situazione economica della categoria non consente una tassazione quale quella prevista dal disegno di legge.

Prende la parola per illustrare gli emendamenti 2.11, 2.13, 2.14 e 2.12 il senatore Cerri, il quale chiarisce che tali emendamenti tendono a ridurre il carico fiscale sul reddito dei lavoratori attraverso il meccanismo degli oneri deducibili e delle deduzioni di imposta, rilevando che le proposte sono obiettivamente giustificate dalla situazione economica dei lavoratori dipendenti.

Il senatore Borsari dà quindi ragione degli emendamenti 2.15, 2.18 e 2.21, volti a favorire il primo i piccoli commercianti artigiani e il secondo i pensionati, mentre il terzo concerne le detrazioni per persone a carico.

Il senatore Li Vigni, che prende successivamente la parola illustra gli emendamenti 2.29 e 2.30, attinenti alla tassazione delle indennità di liquidazione che, specie per gli importi inferiori, debbono essere considerati alla stregua di redditi da lavoro; l'oratore ricorda che su tale punto si sono soffermate, in particolare, le richieste delle organizzazioni sindacali, che debbono essere tenute presenti nel momento in cui continuamente si fa appello al loro senso di responsabilità.

Il senatore Athos Valsecchi dà quindi ragione di diversi suoi emendamenti: l'emendamento 2.43 tendente ad eliminare i limiti del cumulo per i redditi familiari al fine di evitare una sperequazione a danno dei redditi

di lavoro subordinato; l'emendamento 2.44, riguardante i piccoli imprenditori; l'emendamento 2.45, volto a consentire ai pensionati il cumulo delle detrazioni; gli emendamenti 2.48 e 2.49, relativi ai redditi derivanti da rapporti di collaborazione permanente e coordinata, e infine l'emendamento 2.51, attinente agli interessi corrisposti ai non residenti, proposta che elimina una lacuna contenuta nel disegno di legge.

Interviene successivamente il senatore Segnana, che dà ragione delle sue proposte di modifica: l'emendamento 2.9 — afferma l'oratore — introduce la necessaria precisazione che nel reddito complessivo debbono essere compresi quelli derivanti da società di fatto e da comunioni ereditarie in quanto anche in tal caso chi vi partecipa deve essere colpito in proporzione alla propria partecipazione.

L'oratore illustra quindi l'emendamento 2.10, volto a favorire il reinvestimento delle plusvalenze nelle aziende, in modo da facilitare l'attività produttiva con una norma che appare particolarmente valida nell'attuale situazione economica.

Illustrato l'emendamento 2.25, analogo a quello 2.9, il senatore Segnana si sofferma sull'emendamento 2.31, relativo alla tassazione separata delle plusvalenze ottenute in società o attraverso la liquidazione di aziende nonché delle indennità di liquidazione.

Il senatore Buzio infine illustra gli emendamenti 2.1, 2.2, e 2.3, precisando le ragioni di carattere tecnico che li hanno ispirati.

La seduta termina alle ore 21.

LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E MARINA MERCANTILE (7^a)

MARTEDÌ 20 LUGLIO 1971

*Presidenza del Presidente
TOGNI*

Intervengono il Ministro dei lavori pubblici Lauricella e il sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Zannier.

La seduta ha inizio alle ore 17,15.

IN SEDE REFERENTE

« **Norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata** » (1754), approvato dalla Camera dei deputati;

« **Agevolazioni per l'edilizia** » (299);

« **Finanziamenti per opere di edilizia abitativa a totale carico dello Stato** » (418), d'iniziativa dei senatori Andò ed altri;

« **Provvedimenti per la eliminazione delle baracche, tuguri e case improprie e malsane** » (532), d'iniziativa dei senatori Maderchi ed altri;

« **Nuove norme per l'acquisizione delle aree e per la determinazione della indennità di espropriazione** » (1579), d'iniziativa dei senatori Maderchi ed altri.

(Seguito e conclusione dell'esame).

In apertura di seduta, il presidente Togni dichiara che, al fine di evitare qualsiasi ritardo nel previsto *iter* del disegno di legge sulla casa, i commissari del Gruppo della democrazia cristiana consentono il passaggio puramente regolamentare degli articoli accantonati 26, 27, 35, 60 e 67 nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, ai quali, in relazione alla necessità di valutare alcune esigenze migliorative, si riservano di proporre adeguate modifiche durante la discussione in Assemblea.

Il senatore Nencioni, nel presentare a nome del Gruppo del movimento sociale una relazione di minoranza sul disegno di legge, dichiara di ritenere ultronea, e comunque contraria alla prassi parlamentare ed al Regolamento, la comunicazione testè fatta dal senatore Togni, in quanto compito della Commissione in sede referente è di istruire convenientemente ed in ogni sua parte i provvedimenti che dovranno essere discussi in Assemblea.

Anche il senatore Perri ritiene irregolare la dichiarazione del senatore Togni, mentre il senatore Abenante, nel sottolineare che detta dichiarazione conferma clamorosamente il contrasto esistente in seno alla maggioranza governativa sugli aspetti qualificanti del provvedimento, ribadisce che

il Gruppo comunista vigilerà affinché non vengano deluse le legittime attese dei cittadini, in particolare di quelli appartenenti alle classi lavoratrici, su una riforma di tanta importanza, qual è quella in esame.

Si passa quindi all'esame degli articoli accantonati nella seduta del 16 luglio scorso.

Il senatore Perri dichiara di ritirare gli emendamenti presentati su detti articoli.

Dopo interventi dei senatori Genco, Piccolo, Crollalanza, Poerio, Zannini, Alessandrini e del ministro Lauricella, è approvato, col voto contrario dei Gruppi comunista, del partito socialista di unità proletaria e della Sinistra indipendente, un nuovo testo dell'articolo 17, presentato nella precedente seduta dal senatore Piccolo, con modifiche suggerite dal Ministro dei lavori pubblici.

Il senatore Togni comunica che, in relazione a quanto da lui dichiarato all'inizio, si intendono ritirati gli emendamenti presentati dalla maggioranza agli articoli 26, 27, 35 e 60.

Son quindi approvati, col voto contrario del Gruppo del MSI, espresso dal senatore Crollalanza, gli articoli 26, 27, 35, 60 e 67.

Il presidente Togni ricorda che l'articolo 71 sarà trasfuso nell'articolo 8 e propone di premettere, nel titolo del disegno di legge n. 1754, le parole: « Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica ». La proposta è accolta dalla Commissione.

Prende quindi la parola il senatore Crollalanza, il quale dichiara che il Gruppo del MSI, anche in considerazione del modo con cui è svolta la discussione in Commissione, si riserva di presentare in Assemblea emendamenti al disegno di legge.

Il senatore Poerio, dopo aver ribadito le critiche già espresse circa il modo con cui sono stati programmati e svolti i lavori in Commissione, sottolinea che l'iniziale dichiarazione del presidente Togni, oltre a confermare i profondi contrasti esistenti in seno alla maggioranza, costituisce un ulteriore e più grave tentativo di incidere negativamente sui punti più qualificanti del provvedimento in esame; conclude, ribadendo la necessità che il disegno di legge (pur ritenuto carente dal Gruppo comunista) sia approvato in Assemblea prima delle ferie estive e dichiaran-

dosi contrario ad affidare al senatore Togni l'incarico di riferire in Assemblea.

Dopo un intervento del senatore Alessandrini — il quale conferma le valutazioni critiche già espresse su talune disposizioni contenute nel provvedimento in esame e si dichiara favorevole alla nomina del senatore Togni come relatore per l'Assemblea —, il senatore Bonazzi, pur ribadendo che il Paese aveva bisogno di ben altra legge che quella in esame, rileva il grave significato politico che obiettivamente assume il comportamento della maggioranza ed i pericoli, sempre più attuali, di modifiche in senso conservatore e retrivo al disegno di legge in esame; anch'egli si dichiara contrario ad affidare al senatore Togni la relazione sul provvedimento.

A giudizio del senatore Raia, che interviene successivamente, la tendenza della Democrazia cristiana ad ostacolare il disegno di legge di riforma sulla casa, evidente sin dall'inizio della discussione, ha trovato ulteriore conferma nelle dichiarazioni fatte all'inizio di seduta dal senatore Togni: a suo avviso, proprio quelle dichiarazioni, unite al sostanziale sfavore più volte dichiarato per il disegno di legge, impediscono di affidare al senatore Togni il compito di riferire su di esso all'Assemblea.

Prende quindi la parola il senatore Perri il quale, dopo aver dichiarato di non aver nulla in contrario a che la relazione per l'Assemblea sia affidata al senatore Togni, ribadisce i motivi di fondo che hanno informato l'opposizione del Gruppo liberale ad un provvedimento che certamente non sarà in grado di corrispondere alle attese di una società moderna e civile qual è quella italiana, sia per il suo contenuto, in molte parti macchinoso e velleitario, sia perchè non preceduto, come avrebbe dovuto, da una adeguata legge-quadro urbanistica.

Il senatore Avezzano Comes, a nome del Gruppo del partito socialista italiano, nel prendere atto delle dichiarazioni fatte dal senatore Togni a nome del Gruppo democratico cristiano, esprime la sua soddisfazione per la conclusione dell'*iter* in Commissione del disegno di legge; esprime quindi l'auspicio che i dissensi esistenti in seno alla

maggioranza su taluni articoli possano essere superati nei prossimi giorni, precisando che, in caso contrario, il problema sarà rimesso alle opportune sedi politiche; conclude dichiarando che il Gruppo socialista non è contrario ad affidare la relazione per l'Assemblea al senatore Togni, non avendo motivo di dubitare che egli esprimerà nella sua relazione le valutazioni e l'opinione della maggioranza, nel quadro del dibattito svoltosi in Commissione.

Ferma opposizione alla nomina del senatore Togni a relatore sul disegno di legge è invece espressa dal senatore Fabretti, a giudizio del quale lo stesso senatore Togni non può al tempo stesso difendere, come relatore, il provvedimento approvato dalla Commissione e criticarne, come esponente del Gruppo democratico cristiano, talune sue parti, per di più qualificanti. Anche il senatore Fabretti si dichiara convinto dell'esistenza di un preciso orientamento conservatore tendente a ritardare l'iter del provvedimento, in contrasto con i bisogni e le attese del nostro Paese.

Interviene quindi il senatore Tansini il quale, sottolineata la proficuità e l'ampiezza del dibattito svoltosi in Commissione, osserva che la decisione dei Gruppi di maggioranza di rinviare in Assemblea il dibattito su taluni articoli del disegno di legge è stata dettata proprio dalla volontà di non ritardare l'iter del provvedimento; l'oratore dichiara quindi che voterà a favore della nomina del senatore Togni a relatore sul disegno di legge, convinto che egli riporterà fedelmente in Assemblea le conclusioni emerse dal dibattito in Commissione.

Dopo un intervento del senatore Andò, il quale dichiara di non rilevare alcun contrasto tra le dichiarazioni fatte dal senatore Togni all'inizio della seduta e l'eventuale veste di relatore che potrebbe essergli riconosciuta dalla Commissione, il senatore Ferri si associa alle dichiarazioni fatte del senatore Avezzano Comes, osservando che la posizione politica del Partito socialista italiano sul disegno di legge è stata ed è estremamente chiara, ragion per cui eventuali fatti nuovi che dovessero manifestarsi, tali da incidere sui punti qualificanti del

provvedimento stesso, saranno valutati dalle sedi responsabili del partito nel quadro dell'azione sin qui svolta e dei principi sostenuti.

Conclude il dibattito il senatore Togni il quale, espressa la sua meraviglia per le critiche mosse da diversi settori dell'opposizione per la riserva da lui fatta su taluni articoli del disegno di legge (costituendo essa un atto consueto nei dibattiti in sede referente, come d'altronde confermato in questa stessa discussione, essendosi taluni senatori di opposizione riservati di presentare in Assemblea propri emendamenti), conferma che la decisione dei Gruppi di maggioranza è stata dettata dal desiderio di non ritardare l'iter del disegno di legge ed assicura che, se l'incarico dovesse essergli conferito, egli riporterà con chiarezza nel documento scritto l'andamento della discussione svoltasi in Commissione, con particolare riguardo naturalmente per le decisioni della maggioranza.

A maggioranza, la Commissione delibera infine di affidare l'incarico di relatore per l'Assemblea al senatore Togni.

La seduta termina alle ore 19,15.

FINANZE E TESORO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 20 LUGLIO 1971

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Fortunati, ha deliberato di esprimere:

a) *parere favorevole sui disegni di legge:*

« Corresponsione da parte dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di un contributo nella spesa per la costruzione di nuovi impianti di raccordo tra la rete F.S. e gli stabilimenti commerciali, industriali ed assimilati nonchè per l'ampliamento degli impianti di raccordo esistenti » (1488-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (*alla 7^a Commissione*);

« Trasferimento del rione « Addolorata » di Agrigento, ricostruzione degli edifici di culto e di interesse storico, monumentale, artistico e culturale danneggiati dal movimento franoso del 19 luglio 1966 e concessione dei contributi di cui all'articolo 5-bis della legge 20 settembre 1966, n. 749 » (1749) (alla 7^a Commissione);

« Provvidenze a favore del porto di Trieste » (1753), approvato dalla Camera dei deputati (alla 7^a Commissione);

« Modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, numero 1229 » (1765) (alla 2^a Commissione);

b) *parere favorevole su emendamenti al disegno di legge:*

« Estensione dell'assistenza sanitaria e farmaceutica ai congiunti dei caduti, dei dispersi e delle vittime civili di guerra » (1415), di iniziativa dei deputati Napoli ed altri; Miotti Carli Amalia ed altri (alle Commissioni riunite 1^a e 11^a);

c) *parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge:*

« Autorizzazione al Ministero della sanità a concedere, nei limiti del venti per cento del fondo ospedaliero istituito con l'articolo 33 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, contributi in favore degli Enti ospedalieri per attrezzature e funzionamento di scuole per la qualificazione professionale e corsi per l'addestramento del personale sanitario ausiliario e tecnico » (270), d'iniziativa del senatore Perrino (alla 11^a Commissione); (nuovo parere);

d) *parere contrario sul disegno di legge:*

« Modifiche al trattamento economico dei militari dei Corpi di polizia per la integrale valutazione dell'anzianità di servizio ai fini

degli scatti di stipendio » (1769), d'iniziativa dei senatori Murmura e Colella (alla 4^a Commissione);

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

Commissioni riunite

8^a (Agricoltura e foreste)

e

11^a (Igiene e sanità)

Mercoledì 21 luglio 1971, ore 9,30

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

COLELLA e SALARI. — Modifiche alla legge 4 luglio 1967, n. 580, recante disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari (817).

1^a Commissione permanente

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

Mercoledì 21 luglio 1971, ore 17

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Istituzione dei tribunali amministrativi regionali (1351) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Luzzatto ed altri).

2. ZUCCALA' ed altri. — Norme generali sull'azione e sul procedimento amministrativo. Istituzione dei tribunali amministrativi (1249).

2ª Commissione permanente

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

*Mercoledì 21 luglio 1971, ore 10**In sede referente*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. LEONE e MONTALE. — Nuova disciplina delle associazioni e delle fondazioni culturali e di ricerca scientifica (1646).

2. NENCIONI ed altri. — Estensione alle diffusioni radio-televisive del diritto di rettifica previsto dall'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante disposizioni sulla stampa (54).

3. FILETTI. — Interpretazione autentica di norme sulla proroga e sul blocco dei canoni delle locazioni degli immobili urbani ad uso di abitazione (1513).

II. Esame del disegno di legge:

Modificazione degli articoli 135 e 304-*quater* del codice di procedura penale (1286-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Zuccalà ed altri — già approvato dal Senato — con altro disegno di legge d'iniziativa del deputato Vassalli*).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

Modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 (1765).

4ª Commissione permanente

(Difesa)

*Mercoledì 21 luglio 1971, ore 10,30**In sede referente*

Esame dei disegni di legge:

1. BERNARDINETTI. — Norme per l'avanzamento degli ufficiali del ruolo

speciale unico, e limiti di età per la cessazione dal servizio degli stessi ufficiali (1232).

2. MURMURA e COLELLA. — Modifiche al trattamento economico dei militari dei Corpi di polizia per la integrale valutazione dell'anzianità di servizio ai fini degli scatti di stipendio (1769).

3. SALARI. — Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente la leva ed il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica (1333).

5ª Commissione permanente

(Finanze e tesoro)

*Mercoledì 21 luglio 1971, ore 9,30 e 17,30**In sede referente*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (1657) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. TERRACINI. — Del giuramento fiscale di verità (524) (*Rinviato alla Commissione il 12 maggio 1971*).

3. DAL CANTON Maria Pia. — Riscatto del corso scolastico per il conseguimento del diploma di ostetrica ai fini della pensione (666).

4. Deputati D'ALESSIO ed altri; DARIDA. — Vendita a trattativa privata dei lotti di terreno del demanio statale siti in Isola Sacra di Fiumicino (1411) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Norme intese a disciplinare particolari forme di concessione di prestiti e di finanziamenti (128).

6. MURMURA ed altri. — Trattamento tributario relativo all'indennità di carica per gli amministratori dei comuni (661).

7. ZUGNO e DAL FALCO. — Provvedimenti tributari per i lavoratori autonomi del commercio (811).

8. SPAGNOLLI ed altri. — Concessione di pensione straordinaria alla signora Tarquinia Tarquini, vedova del compositore Riccardo Zandonai (1698).

II. Esame dei disegni di legge:

1. FORMICA. — Interpretazione autentica dell'articolo 151, lettera *d*), del testo unico delle imposte dirette relativo alle esenzioni dall'imposta sulle società nei riguardi dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese (1203).

2. DI PRISCO ed altri. — Modificazioni alle norme sul trattamento di pensione dei salariati dello Stato (1212).

3. CALEFFI ed altri. — Revisione delle misure di applicazione del diritto erariale sui pubblici spettacoli (1077).

4. TRABUCCHI. — Estensione della legge 21 febbraio 1963, n. 251, all'Ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo e norme conseguenti (216).

5. MINNOCCI e CELIDONIO. — Modifica all'imposta di consumo sul gas (1250).

6. CALEFFI ed altri. — Pensione straordinaria allo scrittore Riccardo Bacchelli (1711).

III. Esame delle seguenti relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di enti sottoposti a controllo:

1. Ente fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto: esercizi 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65 e 2° semestre 1965 (*Doc.* 29-246).

2. Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo di finanziamento dell'industria meccanica (EFIM): esercizio 1965 (*Doc.* 29-252).

EFIM - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera: esercizi 1966 e 1967 (*Doc.* XV, n. 42).

3. Istituto poligrafico dello Stato: esercizi 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65 e 2° semestre 1965 (*Doc.* 29-270).

Istituto poligrafico dello Stato: esercizi 1966, 1967 e 1968 (*Doc.* XV, n. 80).

4. Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi: esercizi 1961-62, 1962-63, 1963-1964, 1964-65 e 2° semestre 1965 (*Documento* 29-271).

5. Ente autonomo di gestione per le aziende termali (EAGAT): esercizio 1966 (*Doc.* 29-289).

Ente autonomo di gestione per le aziende termali (EAGAT): esercizio 1967 (*Documento* XV, n. 40).

Ente autonomo di gestione per le aziende termali (EAGAT): esercizio 1968 (*Documento* XV, n. 40).

6. Istituto nazionale gestione imposte di consumo (INGIC): esercizi 1965 e 1966 (*Doc.* 29-291).

Istituto nazionale gestione imposte di consumo (INGIC): esercizio 1967 (*Documento* XV, n. 82).

7. Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno): esercizi 1964-65 e 2° semestre 1965 (*Doc.* 29-292).

Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno): esercizi 1966 e 1967 (*Doc.* XV, n. 93).

8. Ufficio italiano dei cambi: esercizi 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65, 2° semestre 1965 e 1966 (*Doc.* XV, n. 2).

9. Ente « Nazionale Cogne » Società per azioni: esercizi 1965, 1966 e 1967 (*Documento* XV, n. 26).

10. Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO): esercizi 1964-67 (*Doc.* XV, n. 27).

11. Ente autonomo per la mostra d'oltre mare e del lavoro italiano nel mondo: esercizi 1965 e 1966 (*Doc.* XV, n. 30).

12. Fondo assistenza per i finanzieri: esercizi 1964-67 (*Doc.* XV, n. 43).

Fondo assistenza per i finanzieri: esercizio 1968 (*Doc.* XV, n. 43).

13. Istituto dell'Enciclopedia italiana « G. Treccani »: esercizi 1965, 1966 e 1967 (*Doc. XV, n. 73*).

14. Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari: esercizi 1967 e 1968 (*Doc. XV, n. 83*).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. MARTINELLI ed altri. — Norme complementari della legge 23 dicembre 1966, n. 1139, avente per oggetto: « Condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria » (425).

TORELLI ed altri. — Condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale (1315).

2. Modifiche alla legge 6 marzo 1958, n. 206, recante autorizzazione alla vendita a trattativa privata di un compendio demaniale situato in Venezia, località Punta Sabbioni (342).

3. MURMURA. — Autorizzazione a cedere al comune di Vibo Valentia il compendio demaniale « Pennello » sito nello stesso comune (90).

4. Integrazione degli stanziamenti per la concessione di contributi negli interessi sui finanziamenti agevolati e snellimento delle procedure per la determinazione dei tassi agevolati (1117).

5. Autorizzazione a vendere al comune di Venezia vari immobili di proprietà dello Stato (352).

6. TRABUCCHI ed altri. — Integrazioni e modifiche alle disposizioni sulle pensioni di guerra a favore delle vittime di violenza carnale ad opera di forze armate operanti o per fatti attinenti alla guerra (210).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Trattamento tributario di concorsi ed operazioni a premio (459) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative per la vendita di periodici da parte dei rivenditori di giornali (1472) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Autorizzazione a vendere a trattativa privata alla chiesa parrocchiale di Santa Maria della Carità di Bologna parte dell'ex caserma « Ugo Bassi », sita in quel capoluogo (1531).

4. ZUGNO ed altri. — Autorizzazione a vendere a trattativa privata alla Curia vescovile di Brescia il fabbricato demaniale denominato « San Giuseppe » (1515).

5. Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a contrarre mutui, anche obbligazionari, con la Cassa depositi e prestiti o con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per la copertura del disavanzo dell'anno 1968; esenzione tributaria sui prestiti contratti con il Consorzio stesso dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la copertura dei disavanzi degli anni 1968 e 1969 (1721) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. CIPELLINI ed altri. — Finanziamento degli interventi straordinari nelle zone depresse del Centro-Nord per l'anno finanziario 1971 (1647).

7. Deputato PALMIOTTI. — Interpretazione autentica della legge 28 ottobre 1970, n. 777, concernente l'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle Amministrazioni finanziarie (1786) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6^a Commissione permanente

(Istruzione pubblica e belle arti)

Mercoledì 21 luglio 1971, ore 9,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nei ruoli del

personale insegnante e non insegnante (822-B) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Spigaroli e Codignola — già approvato dal Senato — con i disegni di legge di iniziativa dei deputati Foderaro ed altri; Pitzalis; Cavaliere; Bronzuto ed altri; Romanato ed altri; Reale Giuseppe e Meucci; Alessi; Pisoni ed altri; Riccio; Laforgia ed altri; Bronzuto ed altri; Giordano ed altri; Tantalo ed altri; Azimonti ed altri; Pavone ed altri; Moro Dino ed altri; Bronzuto ed altri; D'Antonio; Raccetti e Rognoni; Alessi; Menicacci; Giomo e Bonea; Giomo ed altri).

2. BALDINI e CALEFFI. — Norme per conseguire l'abilitazione all'insegnamento di materie tecniche e professionali nelle scuole secondarie di secondo grado dell'ordine tecnico e professionale, per laureati in ingegneria abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (86).

3. SMURRA. — Modifica alla legge 28 luglio 1961, n. 831, a favore dei presidi di ruolo di scuola media (161).

4. SMURRA. — Integrazione alle leggi 25 luglio 1966, n. 603, e 2 aprile 1968, n. 468, recanti norme per l'immissione degli insegnanti abilitati rispettivamente nei ruoli della scuola media ed in quelli delle scuole secondarie di secondo grado e di istruzione artistica (162).

5. SMURRA. — Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, concernente il Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento nella scuola media, e la determinazione delle corrispondenti classi di concorso a cattedre (165).

6. MURMURA. — Immissione in ruolo degli insegnanti laureati nella scuola secondaria di I e II grado (183).

7. DE ZAN e PAUSELLI. — Norme a favore di particolari categorie di personale tecnico delle scuole e degli istituti di

istruzione secondaria tecnica e professionale (237).

8. BALDINI ed altri. — Norme interpretative della legge 2 aprile 1968, n. 468, sulla immissione in ruolo degli insegnanti abilitati nei ruoli della scuola secondaria di secondo grado (252).

9. DE ZAN e SPIGAROLI. — Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, riguardante i titoli validi per l'ammissione alla carriera di concetto e alla carriera esecutiva nelle segreterie delle scuole secondarie di ogni ordine e grado (259).

10. MURMURA. — Validità per la scuola secondaria superiore dell'abilitazione didattica di 1° grado conseguita dai professori di lingue straniere in virtù dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440 (398).

11. PAPA ed altri. — Norme per l'assunzione in ruolo degli insegnanti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado (497).

12. DINARO. — Nuova disciplina per il reclutamento e l'immissione in ruolo del personale docente degli istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado (498).

13. LIMONI ed altri. — Nuove norme per l'abilitazione all'insegnamento e per l'immissione nei ruoli della scuola secondaria (508).

14. BLOISE. — Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 468, concernente gli insegnanti abilitati delle scuole secondarie di secondo grado (551).

15. DONATI. — Norme sul reclutamento del personale insegnante e sul conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria (557).

16. FORMICA ed altri. — Disposizioni a favore del personale non insegnante di ruolo delle scuole di istruzione secondaria di primo grado e degli istituti di istru-

zione classica, scientifica e magistrale (574).

17. BALDINI ed altri. — Modifiche alle leggi 25 luglio 1966, n. 603 e 2 aprile 1968, n. 468, per il collocamento in ruolo degli insegnanti ciechi (595).

18. SMURRA ed altri. — Norme per il reclutamento e la sistemazione nei ruoli del personale insegnante nelle scuole di istruzione secondaria (684).

19. SMURRA ed altri. — Modifiche alle classi di concorso per cattedre di istituti di secondo grado (691).

20. DEL NERO ed altri. — Abilitazione all'insegnamento della educazione fisica e norme transitorie per i corsi di formazione professionale e per gli istituti superiori di educazione fisica (722).

21. BLOISE ed altri. — Immissione dei direttori didattici e degli ispettori scolastici abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (730).

22. BLOISE ed altri. — Estensione della legge 2 aprile 1968, n. 468, in favore degli insegnanti elementari immessi nel ruolo della scuola media con legge 25 luglio 1966, n. 603 (731).

23. Deputati BIGNARDI ed altri; LETTIERI ed altri. — Estensione delle norme di cui all'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 456 (749) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

24. DINARO. — Nuove norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento negli istituti d'istruzione secondaria di primo e di secondo grado (849).

25. BALDINI ed altri. — Modificazioni alla legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sull'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli della scuola secondaria di secondo grado (1378).

26. SEGRETO ed altri. — Collocamento nel ruolo ordinario della carriera di concetto degli applicati di segreteria, forniti di laurea, in servizio nei vari istituti di istruzione media e superiore (1523).

27. LA ROSA. — Norme integrative della legge 19 ottobre 1970, n. 832, concernente gli insegnanti di educazione fisica non di ruolo sprovvisti del titolo specifico (1664).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Deputati BERSANI ed altri. — Concessione di un contributo annuo all'Università di Bologna per il finanziamento del Centro di alti studi internazionali (1478) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. ROMAGNOLI CARETTONI Tullia ed altri. — Modificazioni all'articolo 21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, recante norme per la tutela delle cose di interesse artistico e storico (432).

III. Esame dei disegni di legge:

1. Modifica dell'articolo 22, quinto comma, della legge 18 marzo 1968, n. 444, riguardante l'assunzione, attraverso esame-colloquio, delle insegnanti incaricate delle scuole materne annesse alle scuole magistrali statali nei ruoli delle insegnanti della scuola materna statale (1539).

2. SPIGAROLI ed altri. — Modifiche alla legge 13 giugno 1969, n. 282, relativa al conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria (1571).

3. BLOISE ed altri. — Provvidenze perequative in favore del personale non insegnante delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale (649).

4. SMURRA ed altri. — Istituzione degli insegnamenti di « educazione civica e stradale » e di « elementi di diritto, di economia ed educazione civica » (685).

5. FARNETI Ariella ed altri. — Istituzione della scuola pubblica per l'infanzia (931).

6. GENCO ed altri. — Modifiche e integrazioni alla legge 23 giugno 1970, n. 482,

riguardante l'inquadramento nei bienni di professori di ruolo in servizio nelle classi di collegamento (1610).

7. ROMAGNOLI CARETTONI Tullia ed altri. — Comandi di professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione secondaria presso le Sovrintendenze alle antichità e le Sovrintendenze alle gallerie e presso musei e raccolte di particolare importanza (1652).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. BLOISE ed altri. — Valutazione del servizio di ruolo ordinario prestato nella carriera inferiore dal personale di segreteria e tecnico delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale (616).

2. SPIGAROLI ed altri. — Modifiche ed integrazioni alla legge 22 novembre 1961, n. 1282, relativa al riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi (337).

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

1. Deputato COTTONI. — Modifica alle norme relative ai concorsi a cattedre e agli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione degli insegnanti non vendenti (605) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Deputati EVANGELISTI ed altri. — Comando in servizio presso il Comitato olimpico nazionale italiano di insegnanti di educazione fisica (1007) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Norme concernenti la ricognizione, il rilevamento e la catalogazione del patrimonio archeologico, storico, artistico, paesistico e librario (1595).

4. Elevazione del contributo annuo a favore dell'istituto di studi europei « Al-

cide De Gasperi » con sede in Roma (1278) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva

Parere sul disegno di legge:

Deputati ROMANATO ed altri. — Norme per la tutela delle bellezze naturali e ambientali e per le attività estrattive nel territorio dei Colli Euganei (1739) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

9^a Commissione permanente

(Industria, commercio interno ed estero, turismo)

Mercoledì 21 luglio 1971, ore 10

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Deputati FRACANZANI ed altri; STORCHI ed altri. — Nuove norme in materia di ricerca e coltivazione delle cave e delle torbiere (1582) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione del disegno di legge:

Deputati ROMANATO ed altri. — Norme per la tutela delle bellezze naturali e ambientali e per le attività estrattive nel territorio dei Colli Euganei (1739) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

1. SEGNANA ed altri. — Norme sulla disciplina delle aziende esercenti la produzione e la vendita al minuto di generi della panificazione (1412).

2. ABENANTE ed altri. — Ristrutturazione e riorganizzazione dell'industria molitoria e della pastificazione (257).

10^a Commissione permanente

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

Mercoledì 21 luglio 1971, ore 10

Comunicazioni del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Modifiche ed integrazioni alla legge 4 marzo 1958, n. 179, concernente l'istituzione e l'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti (171).

GENCO ed altri. — Integrazione delle norme previste dalla legge 4 marzo 1958, n. 179, e riapertura dei termini per il riscatto delle annualità e conseguimento della pensione per gli ingegneri ed architetti (1288).

11^a Commissione permanente

(Igiene e sanità)

*Mercoledì 21 luglio 1971, ore 10**In sede referente*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

Deputato FOSCHI. — Provvedimenti a favore del personale sanitario profugo e rimpatriato dalla Libia (1727) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame del disegno di legge:

PICARDO e NENCIONI. — Riconoscimento della qualifica di direttore di farmacia e di farmacista ospedaliero (1713).

In sede consultiva

Pareri sui disegni di legge:

1. COPPO ed altri. — Statuto del profugo e provvidenze da accordare ai fini di un reinserimento della categoria nel contesto della economia e della società nazionale (1207).

2. FALCUCCI Franca ed altri. — Leggequadro per l'organizzazione dell'assistenza sociale (1233).

3. MINNOCCI e CELIDONIO. — Modifica all'imposta di consumo sul gas (1250).

4. Norme per la tutela delle acque dagli inquinamenti (695).

DEL PACE ed altri. — Norme contro l'inquinamento delle acque (1285).

5. SEGNANA ed altri. — Estensione agli iscritti alle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro delle norme del regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, relative alla valutazione del servizio militare ai fini del computo della pensione civile (1413).

6. PINTO. — Inclusione di rappresentanti dei collegi provinciali delle infermiere professionali ed assistenti sanitarie visitatrici e vigilatrici d'infanzia in commissioni di concorsi per il personale sanitario ausiliario addetto ai servizi dei comuni e delle province (1497).

7. DEL PACE ed altri. — Modifiche alla legge 22 novembre 1954, n. 1136, per la estensione ai coltivatori diretti e affittuari dell'assistenza farmaceutica (1620).

8. MAZZOLI e BALDINI. — Modifica alle norme del testo unico delle disposizioni per la assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, particolarmente in relazione alla silicosi (1665).

9. ALBANESE e VIGNOLA. — Obbligatorietà del contrassegno di confezione e di durata sugli involucri contenitori di prodotti alimentari surgelati o comunque conservati (1763).

10. SPAGNOLLI ed altri. — Assegnazione di un contributo annuo all'Associazione nazionale focolari (1767).

**Commissione speciale
per i problemi ecologici**

Mercoledì 21 luglio 1971, ore 17,30

I. Comunicazioni del Presidente.

II. Parere sul disegno di legge:

BARTOLOMEI ed altri. — Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi (1703).

**Commissione parlamentare
per le questioni regionali**

Mercoledì 21 luglio 1971, ore 17

Esame, ai sensi dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dello schema di decreto delegato concernente « Circoscrizioni comunali e polizia locale urbana e rurale » (*Seguito*).

**Commissione inquirente
per i procedimenti di accusa**

(PALAZZO MONTECITORIO)

Mercoledì 21 luglio 1971, ore 16,30

*Licenziato per la stampa dal Servizio delle
Commissioni parlamentari alle ore 22,15*